



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Programma fabbisogno personale 2010/2012. Approvazione.

L'anno **duemiladieci**, addì **quindici**, del mese di **novembre**, alle ore **20.15** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
6	1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Programma fabbisogno personale 2010/2012. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997 (Legge Finanziaria 1998), "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**";
- ai sensi dell'articolo 89, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla **rideterminazione delle proprie dotazioni organiche** nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari."
- ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - o [articolo 6, comma 4](#) "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale";
 - o [articolo 6, comma 4 bis](#) (così come inserito dall'articolo 35, comma 1 del D.lgs. 27 Ottobre 2009 n° 150) "Il documento di **programmazione triennale del fabbisogno di personale** ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
 - o [articolo 35, comma 4](#) "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della **programmazione triennale del fabbisogno di personale** deliberata ai sensi dell'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni",
 - o [articolo 36](#):
 - [comma 1](#) "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35".
 - [Comma 2](#) "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del [decreto legislativo n. 276/2003](#), e

successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali”;

- ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di **programmazione del fabbisogno di personale** siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamati:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 commi 557, 557 bis e 557 ter, a seguito del d.l. n. 78/2010 come convertito dalla legge n. 122/2010:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. [76, comma 4](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

- l'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la successiva legge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito del d.l. n. 78/2010 come convertito dalla legge n. 122/2010:

Art. 76. - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli [articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; ⁽³⁴²⁾

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011);

Considerate le pronunce della Corte dei Conti, sez. autonomie delibera n° 1 e n° 3 del 2010, con le quali il parametro di riferimento per attuare il contenimento progressivo e costante della spesa – determinato nell'an e non nel quantum – “non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, in quanto dall'interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti”;

Considerate, altresì, la dotazione organica e la pianificazione in materia di personale attualmente vigenti sulla base dei seguenti provvedimenti:

- la delibera di Giunta comunale n. 18 del 04.02.2009: “Modifica dotazione organica”;
- la delibera di Giunta comunale n. 19 del 04.02.2009, ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale 2009/2011. Approvazione”;

Considerato, infine, che è stato inviato in data 11 ottobre 2010, via e-mail, apposito quesito alla Funzione pubblica in ordine alla possibilità di procedere,

nell'ambito del piano annuale assunzioni 2010, alla copertura di un posto di categoria C, previsto in dotazione organica, attingendo il secondo classificato da una graduatoria formata ad inizio 2009 (ossia prima dell'eliminazione normativa dell'istituto) a seguito di procedura di verticalizzazione ad esito della quale si è operato il reinquadramento del solo primo classificato in attuazione delle previsioni del piano annuale assunzioni 2009; in attesa di riscontro da parte della Funzione pubblica, l'allegata proposta di pianificazione assunzionale non prevede l'ipotesi di copertura del posto C attingendo dalla citata graduatoria per verticalizzazione, ciò posto che, alla luce di giurisprudenza e dottrina formatesi in materia, con il decreto legislativo n. 150/2009 e, quindi, dal 15 novembre 2009 le progressioni di carriera sono possibili solo attuando una riserva non superiore al 50%;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, di procedere alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale e Piano annuale delle assunzioni nei termini di cui all'**allegato A)** alla presente delibera, ciò in considerazione della realtà di diritto (compiti istituzionali) e di fatto (complesso delle attività gestite e connessa struttura organizzativa) del Comune di Veduggio Olona nonché del contesto normativo nel quale si è chiamati ad operare, secondo i seguenti criteri:

- sviluppo delle assunzioni nei limiti consentiti dalla normativa finanziaria tenendo conto delle scelte programmatiche di azione amministrativa e degli indirizzi strategici della Amministrazione;
- sostituzione del personale non più in servizio, in particolare:
 - per i periodi di vigenza dei seguenti comandi di personale presso altri enti: n. 1 C dall'area amministrativa- servizio protocollo, ed n. 1 C dall'area servizi alla persona;
 - per cessazione dei seguenti rapporti a tempo indeterminato: n. 1 C nell'area amministrativa - servizi demografici dal 1° gennaio 2009 (dimissioni volontarie); n. 1 D nell'area servizi alla persona dal 1° aprile 2009 (pensionamento); n° 1 B nell'area Servizi al territorio dal 01.11.2009 (dispensa dal servizio per inidoneità), n°1 B area servizi alla persona dal 01.04.2009 (pensionamento), n° 1 B dal 01.01.2010 nell'area servizi alla persona (pensionamento) , n° 1 C nell'area finanziaria - ragioneria dal 03.06.2009 (dimissioni volontarie);
 - per trasferimento in mobilità di n. 1 C area finanziaria servizio tributi dal 01.10.2009;
- promozione di percorsi di crescita professionale del personale secondo le necessità e le priorità da soddisfare tenendo conto delle esigenze di introduzione di nuovi processi di lavoro o di sostituzioni nell'ambito di processi già esistenti;
- tendere alla coincidenza numerica della dotazione organica con il personale effettivamente in servizio;

Vista l'attuale dotazione organica quale numero complessivo dei posti di ruolo ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, dotazione da ultimo approvata la delibera richiamata in precedenza e nel rispetto della quale si collocano la Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il Piano annuale delle assunzioni di cui all'**allegato A)**;

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato saranno attuate tenendo conto delle puntuali esigenze interne alle singole aree;

Vista la certificazione in atti a firma del Responsabile dell'Area finanziaria in ordine al rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2010, oltre che per l'anno 2009;

Vista, altresì, l'attestazione resa dal Responsabile del Servizio Personale (**allegato B)**;

Preso atto che il presente provvedimento è stato trasmesso al revisore del Conto per le verifiche di cui all'art.19, comma 8, della legge 28.12.2001 n.448, come da documento di riscontro **allegato C** al presente atto;

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012 sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 1999;

Visti:

- il D. Lgs. 30.03.2001 n.165;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Enti locali;
- il vigente *Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell'Area Finanziaria sotto il profilo contabile (**allegato D**);

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2011/2012 ed il Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2010 nei termini di cui **all'allegato A**) al presente provvedimento;

2) di dare atto che:

- la citata programmazione è coerente con la dotazione organica vigente;
- le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione;

3) di dare comunicazione dell'adozione del presente atto alla R.S.U.;

4) di dichiarare con voti unanimi espressi in forma palese il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data **...15/11/2010...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO